

Cassazione. Per la Corte l'accesso ai locali del professionista richiede un via libera del pubblico ministero

Inviolabile lo studio-abitazione

L'irregolarità non è sanabile anche se non è prevista direttamente la nullità

**Francesco Falcone
Antonio Iorio**

L'accertamento è nullo se vi è stato un accesso presso lo studio del commercialista, adibito anche ad abitazione, per acquisire documentazione fiscale, senza l'autorizzazione della Procura della Repubblica. A chiarire questo principio è la Cassazione con la sentenza 6908 del 2011 depositata ieri.

La Guardia di Finanza effettuava una verifica nei confronti di una società e acquisiva della documentazione presso l'abitazione/studio di un commercialista, senza avere alcuna autorizzazione da parte della Procura.

La commissione regionale, cui si era appellato il contribuente avverso la sentenza di primo grado, riteneva illegittima l'acquisizione documentale priva di autorizzazione e, di conseguenza, decretava la nullità dell'avviso di accertamento che ne era scaturito.

L'agenzia delle Entrate pro-

poneva ricorso in Cassazione evidenziando che all'atto dell'accesso il professionista non aveva sollevato alcuna obiezione e che, comunque, nello studio egli aveva solo la residenza anagrafica, ma non l'effettiva abitazione.

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondate le ragioni dell'Amministrazione precisando che non era stata provata la circostanza che il professionista avesse soltanto la residenza anagrafica nello studio, senza in realtà abitarvi, e in ogni caso non era contestata la sua residenza in quel luogo. Da qui la conferma della sentenza del giudice di appello che aveva annullato l'atto impositivo.

L'articolo 52 del Dpr 633/1972 prevede, in sintesi, che i verificatori per accedere nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole o professionali per eseguire controlli devono essere muniti di un'apposita autorizzazione del capo

dell'ufficio da cui dipendono. Se si tratta di locali adibiti anche ad abitazione è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Se, invece, in questi locali non si svolge alcuna attività, l'accesso può essere eseguito solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, motivata da gravi indizi di violazioni.

La sentenza rafforza ulteriormente l'orientamento secondo il quale la violazione di determinati diritti, tutelati dalla Costituzione - in questo caso l'inviolabilità del domicilio - comporta la nullità dell'atto impositivo.

La circostanza è importante perché, in questi casi, l'Amministrazione finanziaria, di norma, si difende non preoccupandosi della lesione della garanzia costituzionale subita dal contribuente, ma evidenziando la legittimità dell'accertamento in quanto la normativa non prevede espressamente la sanzione della nullità

Il quadro

01 | L'AUTORIZZAZIONE
Il Dpr 633/72 (articolo 52) prevede che, per poter accedere ai locali destinati all'esercizio di attività professionali, i verificatori che intendono effettuare controlli devono essere muniti di un'autorizzazione del capo dell'ufficio da cui dipendono

02 | STUDIO-ABITAZIONE
Se la verifica viene effettuata in locali adibiti ad abitazione, il decreto prevede l'autorizzazione del procuratore della Repubblica

03 | IL PRINCIPIO
La violazione dell'inviolabilità del domicilio comporta l'annullabilità dell'atto di accertamento

rispetto a questa violazione.

Sul punto peraltro sono intervenute anche le Sezioni Unite (16424/02), precisando che l'inutilizzabilità delle prove raccolte in caso di illegittimità - e quindi a maggior ragione di assenza - dell'autorizzazione dell'accesso domiciliare «non abbisogna di un'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l'assenza di un presupposto del procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola».

Con questa stessa pronuncia si specifica anche che «l'acquisizione di un documento con violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore, che sia l'autore di tale violazione, o ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.COM www.ilsol24ore.com/norme
Il testo della sentenza

Ctp di Campobasso. Dopo la consegna dei fondi da parte del cliente

Imposte sugli acquisti: risponde il notaio

Giampaolo Piagnerelli

Negli acquisti immobiliari le somme corrisposte dall'acquirente al notaio per pagare registro e ipocatastali si considerano definitive e non più ripetibili. Da quel momento unico responsabile per saldare il debito con il fisco non è l'acquirente ma esclusivamente il pubblico ufficiale. Lo precisa la pronuncia della Ctp Campobasso 74/2011.

L'articolo 3 bis del decreto legislativo 463/97, sulla base di successive modifiche, ha previ-

sto, da aprile 2007, la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili unicamente con la procedura telematica. Il successivo Dpr 308/2000 ha dettato istruzioni su come trasmettere gli atti con strumenti informatici e con firma digitale. Se a questo si aggiunge che il versamento può essere effettuato mediante autoliquidazione su conto corrente, bancario o postale si nota come il contribuente che abbia versato una somma nelle mani del notaio sia di fatto impossibilitato a controllare

tutte le fasi successive e verificare se il versamento nelle casse dell'erario sia effettivamente andato a buon fine.

I giudici molisani aggiungono che all'articolo 57 del Dpr 131/86 - in tema di solidarietà passiva relativamente all'obbligazione tributaria - deve essere fornita una lettura costituzionalmente orientata. La Consulta a più riprese ha affermato il principio secondo cui le disposizioni di legge vanno sempre interpretate con riguardo alla Carta. Nel caso concreto,

se si interpreta l'articolo 57 nel senso che il pagamento del contribuente nelle mani del notaio non ha effetto liberatorio, non solo si finisce per violare l'articolo 1188 del codice civile (ossia il pagamento effettuato alla persona autorizzata dalla legge a riceverlo libera il debitore), ma anche per contrastare l'articolo 3 della Costituzione. La disposizione creerebbe una diversità di trattamento tra due soggetti, il contraente e il notaio.

Si violerebbe l'articolo 53 del-

la Costituzione che ricollega l'obbligazione tributaria alla manifestazione di capacità contributiva reale poiché, costringendo il contribuente al doppio pagamento, sarebbe considerata non già la capacità contributiva reale, ma solo quella virtuale. Il contribuente potrebbe rivalersi sul Fondo di garanzia notarile, ma i tempi per vedersi restituire la somma versata due volte sarebbero lunghi.

Secondo la Ctp, dunque, le somme conferite nelle mani del notaio per adempiere l'imposta di registro hanno efficacia liberatoria per il contribuente che non può essere costretto a un nuovo versamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società. L'Osservatorio di Milano

Il registro segnala il recesso del socio

Angelo Busani

La dichiarazione di recesso del socio dalla srl si può annotare nel Registro delle imprese, tenuto dalle camere di commercio, anche se la legge non lo prevede espressamente.

La dichiarazione di recesso è l'atto con il quale il socio manifesta la propria volontà di fuoriuscire dalla società, ed è ammessa nei casi in cui la legge o lo statuto lo consentano. A dare il via libera alla pubblicità della dichiarazione di recesso è l'Osservatorio del diritto societario: è la più importante delle tre nuove "massime" di recente elaborate da questo organismo.

L'Osservatorio è il tavolo congiunto tra i conservatori dei Registri delle imprese della Lombardia e il Comitato regionale notariale lombardo, attivo dal 2004, preposto alla trattazione di casi particolari sulla pubblicità effettuata per il tramite del Registro delle imprese: non sempre esiste un perfetto parallelismo tra la legislazione in materia di pubblicità in questo Registro con gli atti compiuti dagli operatori societari nel concreto della loro prassi quotidiana.

Per realizzare questo allineamento serve un'opera di monitoraggio della realtà per "filtrarla" attraverso le norme del codice civile. La nuova massima di comportamento sulla pubblicità della manifestazione di volontà del socio di recedere dalla società è motivata dall'Osservatorio con la considerazione che, mentre la titolarità delle partecipazioni societarie è oggi certificata (dopo l'abolizione del libro soci della srl) dal Registro delle imprese, la legge non prevede invece alcuna specifica forma di pubblicità per la dichiarazione di recesso, che è l'atto iniziale del procedimento dal quale può conseguire (qualora i presupposti del diritto di recesso effettivamente sussistano) lo scioglimento del rapporto tra il socio recedente e la società.

Considerata questa situazione receduto.

L'Osservatorio ha stabilito con un'altra massima che l'accrescimento provocato in capo ai soci «supersititi», a causa del venir meno del socio receduto, debba formare oggetto di uno specifico adempimento pubblicitario: se un socio esce dalla società a causa del recesso, bisogna far risultare che le quote degli altri soci che rimangono in società subiscono un conseguente e proporzionale incremento. Infine un'ultima massima prevede che, in caso di trasferimento, nell'ambito dello stesso Comune, dell'indirizzo della sede secondaria italiana di una società estera si applica lo stesso regime previsto dal codice civile per la pubblicità nel Registro delle imprese del trasferimento dell'indirizzo della sede secondaria di una società italiana.

Considerata questa situazione receduto.

L'Osservatorio ha stabilito con un'altra massima che l'accrescimento provocato in capo ai soci «supersititi», a causa del venir meno del socio receduto, debba formare oggetto di uno specifico adempimento pubblicitario: se un socio esce dalla società a causa del recesso, bisogna far risultare che le quote degli altri soci che rimangono in società subiscono un conseguente e proporzionale incremento. Infine un'ultima massima prevede che, in caso di trasferimento, nell'ambito dello stesso Comune, dell'indirizzo della sede secondaria italiana di una società estera si applica lo stesso regime previsto dal codice civile per la pubblicità nel Registro delle imprese del trasferimento dell'indirizzo della sede secondaria di una società italiana.

L'INDICAZIONE

La procedura è possibile per le Srl quando la legge non la vieta espressamente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Informazione. Le indicazioni dei giudici di legittimità

Per il diritto di cronaca verifiche anche al passato

Katia Malavenda

La Corte di cassazione ribadisce i limiti del diritto di cronaca giudiziaria, fissando alcuni concetti essenziali, nella sentenza 2506/2010 della quinta sezione penale.

Il ricorso riguardava la condotta di una giornalista che, muovendo da un'informazione della locale Squadra mobile alla Procura, solo cronologicamente recente, ma ripiegativa di indagini pregresse, ricostruiva gli accertamenti svolti su un soggetto che, secondo gli operanti, aveva contribuito a depistare le indagini sul "mostro di Firenze".

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha ricordato come la cronaca giudiziaria debba avere riguardo alla verità della notizia, quale risulta nel momento in cui viene diffusa.

Se si tratta di fatti risalenti nel tempo e, quindi, suscettibili di modifiche, è necessario che il giornalista verifichi, nel mo-

mento in cui scrive l'articolo, «se siano nelle more intervenute circostanze capaci di avere influito sulla verità del fatto».

Se questo controllo risulta impossibile, per l'inaccessibilità delle nuove fonti informative, il giornalista dovrà astenersi dal trattare il caso o farlo con le dovute cautele.

Non potrà, infatti, invocare l'esimente del diritto di cronaca, sotto il profilo putativo, se la notizia dovesse risultare poi inattuale: questa inaccessibilità, infatti, lungi dall'escludere l'obbligo di controllo, «implica la non pubblicazione della notizia non controllabile ovvero la precisazione che la verità del

LA REGOLA

Se il controllo risulta impossibile è necessario precisare i limiti delle notizie che vengono riportate

fatto non è stata ancora accertata nella sua sede naturale».

La cronaca giudiziaria è, dunque, lecita quando illustra un provvedimento giudiziario, precisandone la natura e sintetizzandone i contenuti. Al contrario, quando questo è utilizzato per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche, obiettivamente offensive, il giornalista ha l'onere di verificare la verità oggettiva delle notizie, da cui prende le mosse, non potendosi limitare a esibire quel provvedimento giudiziario, come unica fonte dell'opinione espressa.

La ricostruzione, a distanza di tempo, dello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria, in particolare, è consentita, in chiave storica e di critica dell'operato degli inquirenti, ma con un certo rigore: se la vicenda è o ritorna di attualità, bisogna tenere conto in primo luogo del diritto all'oblio dei protagonisti e, se prevale l'interesse a parlarne,

la ricostruzione deve essere puntuale. Occorrerà avvertire il pubblico, ad esempio, che le tesi investigative sono rimaste a livello di mera ipotesi, che non hanno trovato alcuna conferma successiva o addirittura che sono state smentite dai successivi sviluppi istruttori.

Il dovere principale che incombe sul giornalista è, infatti, quello di dare un'informazione completa e di effettuare tutti i controlli necessari, per verificare gli esiti ultimi di ogni indagine.

La verità del fatto risiederà, in questo caso, infatti, nella presentazione della notizia nella sua effettività, specificando se si tratti di ipotesi al vaglio degli inquirenti o di ipotesi sostenuta dal giornalista.

In quest'ultimo caso, bisogna argomentare l'opinione «senza tradire il fatto così come allo stato risulta accertato nelle sedi accreditate» ma ponendosi tutti gli interrogativi del caso, anche se mancano le risposte. Il giornalista che vuole rievocare notizie di cronaca, risalenti nel tempo, dovrà completare il suo resoconto con gli aggiornamenti possibili o astenersi dal parlarne, se non è in grado di farlo o ammettere i limiti dell'informazione data.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER CONOSCERE GLI UOMINI, COMINCIATE DAL LORO DIO.

Oltre al prezzo del quotidiano, la natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa. Opera composta da 6 fascicoli.



**7° VOLUME
SANT'AGOSTINO**

LE GRANDI RELIGIONI.

Il Sole 24 ORE presenta Le Grandi Religioni. Dal Cristianesimo all'Ebraismo, dall'Islam all'Hinduismo e al Buddhismo, una collana di imperdibili volumi per confrontarsi con i grandi temi della fede. Un viaggio che comincia da Dio, per arrivare al cuore degli uomini. In edicola a 12,90 €.

DA DOMENICA 27 MARZO IN EDICOLA.

www.ilsol24ore.com/legrandireligioni

NOTIZIE

In breve

BILANCI

Ufficiali i nuovi «dizionari» Xbrl

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 69 di ieri, 25 marzo, il comunicato dello Sviluppo economico che ufficializza l'entrata in vigore della versione rinnovata di tassonomia Xbrl per la predisposizione dei bilanci in formato elaborabile, alternativo al formato "statico" pdf (si veda «Il Sole 24 Ore» del 4 febbraio). L'ultima versione del "dizionario" per la codifica dei bilanci è disponibile dal 4 febbraio scorso sul sito dell'ex Cnipa, oggi Digit Pa (www.digitpa.gov.it) e sul sito dell'associazione Xbrl Italia (www.xbrlitalia.it). L'obbligo di

depositare i bilanci di esercizio e consolidati in formato Xbrl, previsto dal 2009 per le società (escluse le quotate e quelle che applicano i principi contabili internazionali), è ora assolto solo con l'uso delle nuove tassonomie.

LSU

Intesa tra tribunale di Milano e Provincia

È stato firmato ieri tra il presidente del tribunale del capoluogo lombardo, Livia Pomodoro, e quello della Provincia, Guido Podestà, un protocollo sui lavoratori socialmente utili che consentirà alla Provincia di selezionare, sin dalla prossima settimana, 90 cittadini in cassa integrazione o in mobilità da inserire negli uffici giudiziari (Tribunale, Procura, Corte d'appello, Tribunale dei minori, Giudici di pace).

IN GAZZETTA

Il codice della Pa digitale non tocca l'utilizzo di Fiscoonline ed Entratel

Il codice dell'amministrazione digitale non travolge Entratel e Fiscoonline. È quanto emerge dal Dpcm pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 69 di ieri, 25 marzo. Il documento, che porta la data del 2 marzo, indica le modalità e i limiti di applicazione del codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) all'agenzia delle Entrate. In particolare il Dpcm stabilisce la prevalenza, al fine della conservazione e dell'esibizione dei documenti, del Dm Economia del 23 gennaio 2004 rispetto al codice dell'amministrazione digitale. Per l'amministrazione finanziaria fa fede quest'ultimo rispetto a quanto previsto dall'articolo 20, comma 5bis del

Dlgs 82. Allo stesso modo il provvedimento dispone che gli obblighi di comunicazione con i cittadini attraverso la posta elettronica certificata «non si applicano laddove disposizioni normative prevedano l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario». In caso contrario appunto sarebbero stati travolti gli strumenti ormai consueti della comunicazione tra l'amministrazione finanziaria e la platea dei contribuenti e dei professionisti che li rappresentano davanti al fisco. Per quanto riguarda l'obbligo di comunicare al DigitPA le pratiche tecnologiche adottate, saranno le Entrate a decidere quali comunicare.